



CITTA' DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

11

N. _____

OGGETTO:	GESTIONE:	Regolamento Comunale dei trasporti funebri - Approvazione.
----------	-----------	---

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di giugno alle ore 21,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i Signori Consiglieri Comunali:

- | | | |
|-----|---------------------|----------------------------|
| 1) | ACCHIARDI | Livio |
| 2) | ARNAUDO | Giovanni |
| 3) | ROVERA | Gianpaolo |
| 4) | ARESE | Alberto |
| 5) | TALLONE | Ivo |
| 6) | TOTINO | Teresa |
| 7) | ISOARDI | Roberto |
| 8) | MARINO | Ilario |
| 9) | RIBERO | Claudia |
| 10) | BELLIARDO | Giovanni |
| 11) | BELTRAMO | Maria Maddalena |
| 12) | BIANCO | Alberto |
| 13) | TENAN | Alberto |

Sono presenti i Signori:

- | | |
|----------------------|---|
| AGNESE | Alessandro - Assessore Esterno |
| BAGNASCHI | Maurizio - Assessore Esterno |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MASILLO dr. Vincenzo.

Il Sig. ACCHIARDI Livio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi e cioè

dal 8 luglio 2014

al 23 luglio 2014

ai sensi dell'art. 124 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASILLO dr. Vincenzo

Dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs.
8 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva

il 18 luglio 2014

ai sensi dell'art. 134 c. 1 e 3
D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASILLO dr. Vincenzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria n. 145 in data 21 dicembre 1983 veniva licenziato il Regolamento Comunale per il servizio dei trasporti funebri;

che il predetto Regolamento è stato modificato con le seguenti deliberazioni:

- n. 387 in data 22 giugno 1988 della Giunta Comunale
- n. 599 in data 8 ottobre 1990 della Giunta Comunale
- n. 34 in data 22 aprile 1993 del Consiglio Comunale
- n. 10 in data 16 marzo 2000 del Consiglio Comunale;

riconosciuto che lo stesso non possa più ritenersi, anche in relazione all'anno di approvazione, in aderenza alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15;

visto lo schema di Regolamento nel testo proposto dall'Ufficio di Segreteria;

dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale;

con votazione unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare, in sostituzione di quello in vigore che si intende ad ogni effetto revocato, il nuovo Regolamento Comunale dei trasporti funebri, composto di n. 18 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' DI DRONERO
Provincia di Cuneo

***REGOLAMENTO COMUNALE
dei
TRASPORTI FUNEBRI***

INDICE

- Articolo 1 – Definizione di trasporto funebre
- Articolo 2 – Definizione di attività funebre
- Articolo 3 – Esercizio del trasporto funebre ed attività funebre
- Articolo 4 – Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento.
- Articolo 5 – Doveri professionali dell'Impresa
- Articolo 6 – Disciplina e modalità del trasporto funebre
- Articolo 7 – Percorso del convoglio funebre
- Articolo 8 – Auto funebre
- Articolo 9 – Trasporti funebri a carico del Comune
- Articolo 10 – Tariffe del trasporto funebre a pagamento
- Articolo 11 – Tariffe fisse comunali
- Articolo 12 – Servizio Recupero e trasporto salme
- Articolo 13 – Altri trasporti funebri
- Articolo 14 – Trasferimento di cadavere prima del funerale
- Articolo 15 – Vigilanza e coordinamento
- Articolo 16 – Controlli igienico-sanitari
- Articolo 17 – Inadempimenti
- Articolo 18 – Norme finali

ART. 1

Definizione di trasporto funebre

1. Ai fini della Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) costituisce "trasporto funebre" ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Nella nozione di "trasporto funebre" sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
3. Per "accompagnamento salma" s'intendono le fasi del trasporto funebre che richiedono un intervento manuale di movimentazione del feretro.
4. L'A.S.L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

ART. 2

Definizione di attività funebre

1. Per "attività funebre" s'intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale
 - c) trasporto di cadavere.
2. L'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. n. 626/1994 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 3

Esercizio del Trasporto funebre ed attività funebre

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, in regime di libera concorrenza, dalle Imprese di Onoranze Funebri in possesso dei requisiti di legge.

2. Per svolgere l'attività funebre nel territorio comunale le Imprese del settore devono essere "accreditate" (Autorizzate) dal Comune, che si accerta preventivamente, e verifica la permanenza nel tempo, del possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
3. L'Impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento.
4. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è ritenuto incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del Codice Penale come modificato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86.
5. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
6. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, l'Amministrazione Comunale potrà stabilire speciali tariffe sui trasporti di salma.

ART. 4

Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le Imprese che intendano organizzare ed effettuare trasporti funebri in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia d'affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con D.P.R. 18 giugno 1931, n. 773
 - b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
 - c) essere in regola per quanto previsto dalla L.R. n. 15/2011, riguardante l'attività funebre
 - d) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienico-sanitario rilasciato dalla ASL di competenza
 - e) capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio
 - f) la dotazione di personale dipendente deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi della Legge n. 626/1994 e s.m.i., di cui tutte le Imprese che esercitano il servizio di trasporto devono essere dotate
 - g) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi

- h) operare mediante personale, con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge per il quale devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L'Impresa esercente il trasporto può in casi eccezionali avvalersi della disponibilità di mezzi e di personale forniti da terzi (Imprese di servizio) ad integrazione dei propri, purché dotati delle caratteristiche richieste e tenuti in solido con l'Impresa committente a dimostrare il possesso dei requisiti previsti
- i) l'assenza a carico del legale rappresentate di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli art. 32 bis e 35 bis del Codice Penale
- j) possesso della polizza assicurativa per danni causati a persone e cose.

2. La predetta autorizzazione può eventualmente essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da presentarsi contestualmente all'istanza. In tal caso la documentazione deve essere esibita entro i successivi 20 giorni.

3. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, l'Ufficio della Polizia Locale comunica l'intervenuto "accreditamento" all'Impresa richiedente.

ART. 5

Doveri professionali dell'Impresa

1. E' obbligo dell'Impresa:

- a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali
- b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali
- c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

ART. 6

Disciplina e modalità del trasporto funebre

1. Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. 773/1931 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento dei funerali

- c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto
- d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.

3. Nessun'altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

4. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone il funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

5. Le persone tenute per legge alla denuncia di morte, o altre espressamente autorizzate, prenoteranno la richiesta del servizio funebre, mediante la compilazione di apposito modello che dovrà essere consegnato all'Ufficio della Polizia Locale e sul quale verrà apposta l'ora di ricezione. Il medesimo Ufficio rilascerà un ordine di servizio in cui saranno indicati il cognome e il nome della salma da trasportare, il giorno, l'ora del trasporto e il luogo di svolgimento dei funerali (solo per quelli verso altri Comuni).

Tale ordine di servizio sarà trasmesso a cura degli interessati all'Ufficio di Polizia Locale, che lo completerà relativamente al tragitto da percorrere, all'ora di partenza dall'abitazione o dal luogo dove giace la salma, l'ora di partenza dalla posa, nonché altre prescrizioni particolari che potranno essere impartite.

6. L'ora del funerale dovrà in ogni caso essere confermata dai competenti Uffici Comunali, in base ad esigenze di servizio, a cerimonie concomitanti o a servizi funebri già prenotati anche se provenienti da altro Comune.

In nessun caso si dovrà verificare la concomitanza di funerali sull'intero territorio comunale e dovranno intercorrere almeno 60 minuti da ogni arrivo dei funerali nei cimiteri comunali.

Eccezione al predetto divieto si potrà verificare nel caso in cui la salma dopo il funerale venga avviata al forno crematorio o alla tumulazione in cimitero di altro Comune.

Per stabilire l'ordine di precedenza dei funerali farà fede l'ora di ricezione della richiesta del servizio funebre da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

7. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza (Cittadini onorari, ecc.), disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

8. Il servizio di trasporto funebre dovrà essere effettuato in modo da garantire il decoro, il personale dovrà indossare abiti adeguati alla cerimonia e tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso.

9. Le Imprese di trasporto funebre si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale ed assicurativo.

ART. 7

Percorso del convoglio funebre

1. Il convoglio funebre dovrà sempre percorrere la via più breve per raggiungere la destinazione. In ogni caso, per il tragitto da compiere, si farà riferimento all'ordine di servizio di cui all'art. 6, comma 5.
2. Il convoglio dovrà giungere direttamente sul sagrato della Chiesa Parrocchiale del Capoluogo o delle Parrocchie delle Frazioni Monastero, Pratavecchia e Tetti.
3. Eventuali deroghe a quanto sopra disposto dovranno essere concordate con l'Ufficio della Polizia Locale.

ART. 8

Auto funebre

1. L'auto funebre destinata al trasporto di cadaveri su strada deve essere conforme alle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. La dichiarazione d'idoneità deve essere conservata sull'auto funebre in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibita agli Organi di vigilanza.
3. L'auto funebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
4. L'auto funebre deve essere conforme alle norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.
5. L'auto funebre deve essere tenuta in perfetto stato di manutenzione, decoro e pulizia e disinfettata periodicamente e nei casi previsti dalla legge.

ART. 9

Trasporti funebri a carico del Comune

Sono a carico del Comune, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., i seguenti trasporti:

- a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali
- b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.
- c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al deposito di osservazione o all'obitorio comunale, su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria

- d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio Sanitario
- e) in caso d'indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione del Servizio Sociale e comunque su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura del feretro ed il necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.
- In quest'ultimo caso verrà riconosciuto all'Impresa di turno, incaricata ai sensi del successivo art. 12, un rimborso di € 1.000,00 (mille/00) onnicomprensivo alla luce di quanto disposto dal D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15).

ART. 10

Tariffe del trasporto funebre a pagamento

1. Il corrispettivo del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale è stabilito dalla libera concorrenza del mercato.
2. L'aggiunta a detto corrispettivo delle tariffe fisse da versare all'Amministrazione Comunale, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci riguardanti i diversi servizi per l'esecuzione del funerale.

ART. 11

Tariffe fisse comunali

1. I trasporti a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale o con partenza da questo verso altri Comuni o all'estero e viceversa, sono soggetti alla corresponsione di una tariffa fissa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe comunali dei trasporti funebri vengono stabilite come di seguito specificato:
 - a) deceduti in Dronero con destinazione cimiteri locali:
 - con funzione religiosa o civile € 70,00
 - senza funzione religiosa o civile direttamente al cimitero € 30,00
 - b) deceduti fuori Comune con destinazione cimiteri locali:
 - con funzione religiosa o civile € 50,00
 - senza funzione € 30,00

c) deceduti in Dronero con destinazione verso altri Comuni:

- con funzione religiosa o civile € 50,00
- senza funzione € 30,00

d) diritti di seppellimento, esumazione, estumulazione e traslazione di salme: € 50,00

3. La tariffa non è dovuta per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali, né per i trasporti di ceneri umane, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.

4. Sono esenti da qualsiasi tariffa comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da Leggi o da Regolamenti.

ART. 12

Servizio Recupero e Trasporto Salme

1. Il Responsabile dell'Ufficio Stato Civile provvederà ad affidare l'incarico alle Imprese, che seguiranno una turnazione annuale, per il trasporto delle salme di persone decedute in luoghi aperti per cause di morte violenta e la cui rimozione è ordinata da una Pubblica Autorità, quando alla scelta dell'Impresa abilitata al servizio per il trasporto non abbiano provveduto i parenti della persona deceduta.

2. Il Comune si avvale delle Imprese Funebri "accreditate" al servizio che hanno la Sede o l'Unità locale nel Comune di Dronero.

3. Dette Imprese devono garantire pronta reperibilità e completezza del servizio.

ART. 13

Altri trasporti funebri

1. Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali siano richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati a parità di condizioni, da Imprese autorizzate operanti nel settore, dalle Autorità Militari e dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Le Imprese che intendano organizzare trasporti in città, o verso altri Comuni o Stati e viceversa, in connessione con l'esercizio di Onoranze Funebri devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 14

Trasferimento di cadavere prima del funerale

1. Il trasferimento di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

2. Il trasferimento di cadavere prima dell'effettuazione del funerale, nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco, ove non incorrano prescrizioni sanitarie ostative o motivazioni di ordine giudiziario, a seguito di domanda a firma di un familiare, e/o avente titolo, del deceduto.

ART. 15

Vigilanza e coordinamento

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. L'Amministrazione Comunale esercita, tramite i Funzionari dei Servizi Comunali, funzioni amministrative e di coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta dagli operatori in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso ai cimiteri ed alla disponibilità di sepolture.

ART. 16

Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme nonché i trasporti di ceneri, resti mortali di cui al Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati secondo le disposizioni dell'A.S.L. competente per territorio.

ART. 17

Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre Autorità preposte rilevassero violazioni alle norme sopra descritte o ad altre normative di Leggi o Regolamenti, oltre

all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta segnalando immediatamente al Sindaco le situazioni di irregolarità accertate.

2. In caso di perduranti inottemperanze, il Sindaco potrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri in Città a carico di chi ne sia responsabile.

3. In ogni caso l'Ufficio preposto dovrà segnalare eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli Organi competenti, anche esterni all'Amministrazione Comunale.

ART. 18

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti sanitari , fiscali e amministrativi vigenti in materia ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1° ottobre 2014 e dalla stessa data sono revocate le norme contenute nel precedente Regolamento per il Servizio dei trasporti Funebri.